



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: **Desogus Giorgio**

ORDINANZA N. **26**

in data **10/02/2025**

OGGETTO:

Parziale modifica all'Ordinanza numero 138 del 7 settembre 2024 - temporanee modifiche alla circolazione veicolare nella ex Strada Provinciale 8 nel tratto compreso tra i chilometri 7+700 e 5+550 sino a fine lavori

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Richiamata l'Ordinanza numero 138 del 7 settembre 2024 con cui si limitava, sino al termine dei lavori, temporaneamente la circolazione stradale nella ex S.P. 8 (prolungamento di via Cagliari), nel tratto compreso tra le vie dell'Industria e delle Imprese con la riduzione della carreggiata e senso unico alternato regolamentato da semafori mobili, al fine di procedere all'esecuzione di lavori di scavo del sottosuolo stradale per la realizzazione di condotte di collegamento tra l'impianto esistente e il nuovo impianto di metano/idrogeno sito in località "Su Moriscau", nel Comune di Sestu, ad opera dell'Impresa Porcu Aurelio & figli S.r.l. con sede a Quartu S. Elena, in nome e per conto della Società Italgas Reti S.p.A., con sede legale a Torino;

Preso atto che:

- con nota prot. 6812 del 10 febbraio 2025 la Società Italgas Reti comunicava che i lavori, avanzati sino all'altezza del km 7+700 circa, sono stati interrotti a causa del rinvenimento di reperti archeologici durante gli scavi e per i quali la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari che ha imposto il transennamento dell'area e la sospensione dei lavori;
- con la medesima nota si richiedeva la predisposizione di una viabilità alternativa, mediante l'utilizzo della strada di servizio adiacente alla ex S.P. 8, contigua alle attività economiche "Sistemi Costruttivi", "Scamerauto" e "Pneuscanu", al fine di evitare congestimenti del traffico a causa del tempo non definibile di sospensione dei lavori;

Considerato che:

- per garantire la continuità, la tempestività e la regolare esecuzione dei lavori emerge la necessità di adottare tempestivamente atti che impongono obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, ancorché di natura temporanea;
- in ragione delle urgenze e della sospensione dei lavori risulta più idonea la deviazione del traffico, proveniente dalla rotonda ex S.S. 131 e diretti a Sestu, sulla strada di servizio adiacente alla ex S.P. 8, contigua alle attività economiche "Sistemi Costruttivi", "Scamerauto" e "Pneuscanu", previa manutenzione straordinaria dello stato del fondo stradale interessato;

Valutata la situazione dei luoghi, gli interventi di realizzazione, e conseguentemente le nuove esigenze di circolazione durante i lavori e in particolare, la necessità di garantire la sicurezza degli utenti della strada e dell'area di cantiere, limitando il più possibile i disagi agli utenti della strada e alle attività economiche, e alla cittadinanza in generale;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse dar corso al provvedimento richiesto;

Visti gli articoli 5, 6, 7, 20, 21, 37, 38, 39, 158 e 159 del Codice della Strada, D. Lgs n. 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, e il Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 12/2023;

ORDINA

a modifica parziale dell'Ordinanza numero 138 del 7 settembre 2024, con decorrenza 11 febbraio 2025, comunque fino a cessata esigenza e ultimazione dei lavori, nella ex S.P. 8 (prolungamento via Cagliari), nel tratto compreso tra il chilometro 7+700 e il chilometro 7+550 circa, fino a nuovo ordine:

1. la deviazione della corsia regolare di marcia in direzione Sestu e la sua corrente di traffico, con direzione Elmas-Sestu, nella strada di servizio, parzialmente sterrata, adiacente alla ex S.P. 8, contigua alle attività economiche "Sistemi Costruttivi" "Scamerauto" e "Pneuscanu" con il divieto di sosta veicolare ore 0-24 ambo i lati;
2. il divieto di transito temporaneo, per il solo tempo necessario alla esecuzione di lavori che esigono la occupazione totale o parziale delle carreggiate;
3. l'adozione del limite di velocità veicolare massima a 20 chilometri orari in prossimità e in corrispondenza dell'area dei lavori e il divieto di sorpasso;

DEMANDA

- all'impresa esecutrice dei lavori Porcu Aurelio & figli con sede a Quartu S. Elena (CA) e alla Società Italgas Reti S.p.A. con sede a Torino:
 - 1) l'obbligo di posizionare la relativa segnaletica stradale regolamentare e di cantiere provvedendo, ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione e del D.M. del 10 luglio 2002, alla cura, manutenzione e efficienza diurna e notturna, situandola entro 48 ore prima dei divieti, nonché adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza diurna e notturna dell'area coinvolta dai lavori;
 - 2) ogni onere e responsabilità per danni che dovessero verificarsi a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità al riguardo;
- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza;

INFORMA

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Comandante di Polizia Locale, Maggiore Giorgio Desogus;

che chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata;

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
 - entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
 - entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
 - oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971;

che la presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel Sito Internet istituzionale;
- notificata via pec all'Impresa Porcu Aurelio & figli S.r.l. con sede a Quartu S. Elena (CA) e alla Società Italgas Reti S.p.A con sede a Torino;
- trasmessa all'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Infrastrutture e Strade, al Comando Polizia Locale e al Comando Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza e, per opportuna conoscenza alla Sindaca, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di

Cagliari all'AREUS 118 di Cagliari, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, all'ARST – Direzione Generale - Cagliari, alla Soc. Murgia Autolinee – Cagliari e alla Compagnia Barracellare – Sestu.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE
Maggiore Giorgio Desogus